

CONTO CORRENTE E SERVIZI DI PAGAMENTO - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI -

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

A.	IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE	1
B.	I SERVIZI BANCARI	4

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI

A.	SI CONTO! CORRENTE	5
B.	I SERVIZI DI PAGAMENTO	6
C.	LA CARTA DI DEBITO	8

SEZIONE III - GLOSSARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

A. IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

1. Da cosa è regolato il rapporto Banca - Cliente

- 1.1 Il rapporto è regolato dal Contratto e dalla legge italiana.
- 1.2 Il Contratto è composto dalla Proposta d'Apertura, dalle Disposizioni Contrattuali, dal Foglio Informativo e dal Documento di Sintesi.
- 1.3 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Banca accetta la Proposta d'Apertura del Cliente. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento copia del Contratto.
- 1.4 Le Disposizioni Contrattuali sono suddivise in Disposizioni Generali e Disposizioni Speciali. Le Disposizioni Generali disciplinano, in via generale, il rapporto tra la Banca e il Cliente e si applicano a tutti i Servizi. Le Disposizioni Generali sono integrate, in relazione agli specifici Servizi, dalle Disposizioni Speciali, le quali prevalgono sulle Disposizioni Generali in caso di contrasto. Le Disposizioni Speciali relative a un Servizio, ove compatibili, si applicano anche agli altri Servizi.
- 1.5 Le Condizioni Economiche sono contenute nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi di volta in volta fornito al Cliente con le Condizioni Economiche aggiornate.

2. Come viene identificato il Cliente dalla Banca

- 2.1 Quando compila la Proposta d'Apertura e per l'intera durata del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità i dati identificativi e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dalla Normativa Antiriciclaggio, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
- 2.2 La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
- 2.3 Il Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l'originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio della Proposta d'Apertura dedicato alle firme del Cliente (specimen di firma).
- 2.4 Il Cliente utilizza, a richiesta della Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente allo specimen di firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni normative (es. firma elettronica). Quando il Cliente opera presso le filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa.
- 2.5 Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (sito internet), la Banca lo identifica con la verifica dei Codici (ed eventualmente dei dati anagrafici), ovvero in base alle modalità di volta in volta a tal proposito previste dalla Normativa Antiriciclaggio.
- 2.6 Ai soggetti non residenti è richiesto obbligatoriamente:
 - il passaporto;
 - un domicilio di corrispondenza in Italia;
 - la residenza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta di Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

3. Come si perfeziona il Contratto

- 3.1 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte della Banca alla Proposta d'Apertura. La Banca comunica la propria accettazione al Cliente dopo:
 - aver ricevuto copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e dell'articolo 117, comma 5, TUB;
 - aver identificato il Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
- 3.2 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, l'accettazione della Banca rimane subordinata alla ricezione sul conto corrente di un bonifico effettuato da un altro conto corrente intestato al Cliente e tenuto presso un altro intermediario ove il Cliente sia stato identificato di persona. La Banca potrà chiudere il rapporto se le suddette operazioni non saranno interamente perfezionate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della Proposta di Apertura da parte della Banca.

4. Quali servizi si attivano con il Contratto

- 4.1 Ove non sia diversamente specificato nella Proposta di Apertura o nei relativi Fogli Informativi, con la Proposta d'Apertura, il Cliente richiede automaticamente l'attivazione dei seguenti Servizi:
 - il Conto Corrente;
 - i Servizi di Pagamento (es. RID, MAV).
- 4.2 Il Cliente, mediante specifica indicazione nella Proposta d'Apertura, può inoltre richiedere i seguenti ulteriori Servizi:
 - Carta di Debito
- 4.3 Il Cliente ha sempre la possibilità di richiedere successivamente l'attivazione dei Servizi aggiuntivi volta per volta messi a disposizione dalla Banca. La Banca può, a propria discrezione, non accettare la Proposta d'Apertura o rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento agli altri.

5. Quante possono essere le parti del rapporto

- 5.1 Il rapporto con la Banca inerente alla prestazione dei Servizi può essere cointestato a più persone, fino ad un massimo di 5 (cinque).
- 5.2 L'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto e firmare un nuovo Contratto.
- 5.3 Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi.

- 5.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 5.5 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- 5.6 La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatari, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione agli altri cointestatari.
- 5.7 Se decede uno dei cointestatari, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente.
- 5.8 Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell'incapace.
- 5.9 In entrambi i casi, la Banca richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto se una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra prima della loro esecuzione.
- 5.10 Ogni cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l'utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via solidale tra loro.
- 5.11 Quando uno dei cointestatari si oppone ad un'operazione o disposizione richiesta dall'altro cointestatario, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

6. Come può essere modificato il Contratto

- 6.1 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme relative al Contratto e le Condizioni Economiche che disciplinano i singoli Servizi.
- 6.2 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto" in forma scritta o mediante altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca comunicherà tali modifiche al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica.
- 6.3 Le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche comunicate. In tal caso il Cliente ha il diritto, in fase di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 6.4 Con riferimento ai Servizi di Pagamento, le modifiche alla relativa sezione del Contratto e/o delle relative condizioni e informazioni fornite dalla Banca (art. 126- quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993) si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione contenente la proposta di modifica, specifica che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica stessa. Resta ferma l'applicazione dell'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Corrente non riferibili ai Servizi di Pagamento. La Banca pubblicherà inoltre sul sito internet gli avvisi concernenti le variazioni di cui sopra.
- 6.5 Eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse di riferimento convenuti nel Contratto, informando tempestivamente il Cliente.
- 6.6 In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice/Tasso di Interesse di riferimento previsto in questo Contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) - sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice -, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 - bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- 6.7 Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto, i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'articolo 58 TUB.

7. Quanto dura il Contratto e come può essere interrotto

- 7.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 7.2 In ogni caso, nei contratti stipulati a distanza, il Cliente classificato come Consumatore ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche.
- 7.3 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 (quindici) giorni. Il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
- 7.4 Nel corso del rapporto la Banca può richiedere al Cliente l'aggiornamento delle informazioni (anagrafiche o meno) assunte al momento del perfezionamento del contratto: nel caso in cui il Cliente non dovesse adempiere a tale richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti dalla Banca, la Banca procede alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle eventuali somme a disposizione del Cliente (mediante bonifico effettuato su un conto corrente indicato dal Cliente).
- 7.5 La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica. In caso di rapporto di Conto Corrente perfezionato ai sensi del presente Contratto, ma non ancora reso operativo dal Cliente, la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica, riconoscendo comunque al Cliente la possibilità di attivare il Conto Corrente prima della scadenza del predetto termine.
- 7.6 Il Cliente, ai fini del recesso di cui al precedente comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede legale della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa.
- 7.7 Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al presente articolo.
- 7.8 Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui al presente articolo.
- 7.9 Il Cliente può recedere in ogni momento da singoli Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura.
- 7.10 Il Cliente e la Banca possono comunque recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso in presenza di una giusta causa.
- 7.11 Il recesso dal Contratto comporta automaticamente la chiusura del Conto Corrente e di tutti gli altri Servizi. Salvo diversa volontà delle Parti o diversamente disposto nel Contratto, l'eventuale recesso da parte della Banca o del Cliente da uno specifico Servizio non implica il recesso da tutti gli altri Servizi a meno che non siano tra di loro interdipendenti. Il recesso da un Servizio comporta l'automatico recesso dai Servizi a questo accessori o ad esso/i funzionalmente e indissolubilmente collegati. Il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.
- 7.12 In ogni caso, il Conto Corrente potrà essere chiuso dalla Banca solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace, incluso il previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell'imposta di bollo di cui alle Condizioni Economiche.
- 7.13 Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
- 7.14 In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
- 7.15 I tempi massimi di chiusura, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 giorni.

8. Come comunicano la Banca e il Cliente

8.1 Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.

8.2 *Comunicazioni del Cliente alla Banca*

La Banca mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, eventualmente avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.

Il Cliente invia le proprie comunicazioni a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, 20122 Milano. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

8.3 *Comunicazioni periodiche della Banca*

8.3.1 Il Cliente può consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi al sito internet.

8.3.2 Fermo restando quanto precede, la Banca, almeno una volta all'anno, e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica fornisce al Cliente due documenti:

- il rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;

- il Documento di Sintesi aggiornato, che riporta le Condizioni Economiche in vigore ed evidenzia le eventuali modifiche intervenute.

8.3.3 La Banca metterà gratuitamente a disposizione le comunicazioni periodiche sul sito internet, consentendone il salvataggio su Supporto Durevole.

8.3.4 Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal relativo ricevimento. In caso di errori di scritturazione o di calcolo, il Cliente può esigerne la rettifica e l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di dieci anni dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovute, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuare l'addebito in conto.

8.4 *Le altre comunicazioni della Banca*

La Banca invia le altre comunicazioni al Cliente:

- all'indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o per legge devono essere inviate per iscritto. In caso di contestazione, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario;
- mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'area riservata del sito internet, per tutte le altre comunicazioni ovvero all'indirizzo e-mail del primo intestatario.

Il Cliente può chiedere alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni: i relativi costi sono indicati nel Documento di Sintesi.

8.4 *Obblighi di riservatezza*

La Banca adotta opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito della prestazione del Servizio. Tuttavia la Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse nell'ambito del Servizio, qualora ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

9. Come si deve comportare la Banca con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ.

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 - Roma.

10. In quali casi la Banca non è responsabile

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili a soggetti terzi), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

11. Cosa succede se il Cliente non rispetta il Contratto

11.1 *Garanzie*

Il Cliente riconosce espressamente che le somme e i crediti del Cliente nascenti dal Conto Corrente e comunque dagli altri rapporti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.

11.2 *Diritto di ritenzione e di compensazione*

11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.

11.2.2 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima può pretendere l'adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.

11.2.3 Resta fermo che l'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. La facoltà di compensazione prevista nel presente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.

11.2.4 La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo, anche cointestati, ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.

11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

11.2.6 La Banca è sin d'ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.

11.3 *Risoluzione del contratto*

11.3.1 La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:

- a. non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi;
- b. non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi;
- c. ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.

- 11.3.2 La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, per iscritto, che intende avvalersi della presente clausola.
- 11.3.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

11.4 *Imputazione dei pagamenti*

Qualora abbia più impegni nei confronti della Banca, nel momento del pagamento il Cliente può dichiarare quale impegno intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, la Banca imputa i pagamenti come previsto dalla legge (in primo luogo al debito scaduto).

12. Come si risolvono le contestazioni tra la Banca e il Cliente

12.1 *Soluzioni stragiudiziali*

12.1.1 Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13, 20122 Milano; fax 02 7209 3979, posta elettronica reclami@bancasistema.it, in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet www.bancasistema.it.

12.1.2 Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- se la controversia non supera il valore di Euro 100.000, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito internet www.bancasistema.it;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

12.2 *Soluzioni giudiziali*

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente, a scelta della Banca, il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come Consumatore, foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

B. I SERVIZI BANCARI

13. Come può utilizzare i servizi il Cliente

13.1 *Canali disponibili: le filiali e il sito internet*

Il Cliente può effettuare operazioni e interrogazioni attraverso le filiali presenti sul territorio italiano e il sito www.bancasistema.it.

In aggiunta alle filiali della Banca, al sito internet e alle modalità eventualmente specificate per ogni singolo servizio, la Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelievo, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca; (ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro dei carnet di assegni.

La Banca comunica ai Clienti gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le Condizioni Economiche applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati nonché l'eventuale temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

13.2 *Autorizzazione delle disposizioni*

La Banca esegue le disposizioni e gli ordini di pagamento, o una serie di ordini, in presenza dell'autorizzazione del Cliente, che deve esprimere il suo consenso. In mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni relative ai singoli Servizi, il Cliente esprime il consenso:

- per i canali internet, utilizzando la Password Dispositiva;
- in filiale e per gli altri canali disponibili, apponendo la firma autografa sul modulo di disposizione ed esibendo un documento di identità valido.

13.3 *Identificazione del Cliente: Codici e firma depositata*

Per accedere ai Servizi ed impartire ordini di pagamento il Cliente utilizza i seguenti Codici: Codice Identificativo (User-ID) e Codice P.I.N. forniti dalla Banca, Password Dispositiva impostata dal Cliente. Il Codice Identificativo è inviato al Cliente separatamente dal Codice P.I.N.. Il Codice Identificativo è conosciuto dalla Banca, il Codice P.I.N. e la Password Dispositiva sono conosciuti solo dal Cliente. In caso di cointestazione, i Codici saranno trasmessi all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario.

Il Cliente può accedere ai Servizi e impartire ordini di pagamento anche mostrando un documento di identità valido e la propria firma autografa corrispondente allo specimen di firma apposto nella Proposta d'Apertura.

Per motivi di sicurezza, la firma autografa può essere richiesta dalla Banca anche se il Cliente usa il sito internet.

L'uso del Codice Identificativo o la firma autografa unitamente al documento di identità valido costituiscono prova dell'avvenuta identificazione del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

14. Come si dimostra il ricevimento e l'esecuzione di un ordine e disposizione del Cliente

14.1 *Registrazioni delle operazioni*

Il Cliente autorizza la Banca, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, a registrare le comunicazioni telefoniche e a mantenere evidenza di quelle telematiche effettuate nell'ambito della prestazione dei Servizi.

Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.

14.2 *Interrogazioni*

A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.

Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, alla Giornata Operativa precedente.

Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca la prima Giornata Operativa immediatamente successiva.

15. Come vengono eseguite le disposizioni dalla Banca

15.1 *Limiti operativi*

Nell'impartire disposizioni e ordini di pagamento, il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni del Contratto e, in particolare, a operare entro i limiti inizialmente indicati nelle Condizioni Economiche. A decorrere dal 09.10.2025, ai sensi del Regolamento (UE) 2025/886, il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento alla Banca la modifica dei limiti per le disposizioni di bonifico, in aumento o diminuzione, o procedere autonomamente alla modifica tramite il servizio di internet banking. L'operatività sarà sempre limitata al saldo disponibile.

15.2 *Identificativo Unico*

Ai fini della corretta esecuzione di un ordine di pagamento il Cliente deve specificare il conto da addebitare e l'Identificativo Unico che permette di individuare il Beneficiario del pagamento.

A decorrere dal 09.10.2025, in conformità al Regolamento (UE) 2024/886, la Banca mette a disposizione del Cliente il servizio di verifica del beneficiario, che consente di controllare la corrispondenza tra l'identificativo unico del conto e il nome del beneficiario indicato. Tale verifica è effettuata secondo le regole tecniche e operative adottate dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payment Council - EPC).

Al momento del conferimento dell'ordine, la Banca richiederà la verifica, effettuata dalla banca del beneficiario, di corrispondenza tra il beneficiario indicato dal cliente ed il reale intestatario del rapporto di cui all'identificativo unico. La Banca metterà a disposizione del Cliente l'esito della verifica ed il Cliente assume piena responsabilità sulla prosecuzione del pagamento.

15.3 *Modalità di esecuzione*

La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Alcune specifiche disposizioni potranno essere impartite esclusivamente attraverso le filiali, secondo quanto rappresentato nelle Condizioni Economiche. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. In tal caso, la limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 cod. civ., è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.

15.4 *Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta*

Salvo quanto diversamente previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, le disposizioni del Cliente sono ricevute dalla Banca:

- tramite il sito internet, nel momento in cui il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l'inserimento della Password Dispositiva;
 - in filiale, nel momento in cui viene consegnato al Cliente copia, siglata dalla Banca, del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal Cliente;
 - per gli altri canali (es. fax, posta), nel momento in cui la Banca comunica al Cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso.
- I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata, sono indicati nelle Condizioni Economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato, i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole Giornate Operative della Banca: giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute dopo l'orario di chiusura della Giornata Operativa della Banca indicato nelle Condizioni Economiche, sono considerate ricevute la prima Giornata Operativa successiva.

In deroga a quanto previsto dal suddetto art. 15.4 e dal Documento di Sintesi, l'ordine di Bonifico Istantaneo è immediatamente eseguito, indipendentemente dal giorno o dall'ora nei quali viene impartito. L'ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui il Cliente lo dispone. Il servizio in uscita è attivabile a far data dal 4 agosto 2025.

15.5 *Revoca delle disposizioni*

Fermo restando quanto previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Il Cliente non può revocare l'incarico di pagamento conferito tramite carte di pagamento che comporti l'esecuzione immediata da parte dei circuiti.

15.6 *Sospensione dei Servizi*

La Banca può sospendere un Servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza e di sicurezza preavvisando il Cliente, quando possibile, e l'operatività del Cliente per motivi cautelari. La sospensione temporanea di uno o più Servizi non fa venir meno l'efficacia del Contratto.

16. In quale valuta si possono effettuare le disposizioni

Salvo ove espressamente previsto, i Servizi vengono resi normalmente in Euro. Se la Banca consente di utilizzare i Servizi anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall'Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta del conto - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il Beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Per i conti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI

A. SI CONTO! CORRENTE

17. Che cos'è il Conto Corrente

Il Conto Corrente è il rapporto sul quale vengono annotati tutti i rapporti di dare e avere tra il Cliente e la Banca.

Il Conto Corrente permette al Cliente di versare assegni, ricevere bonifici e giroconti, versare contanti presso le filiali della Banca, trarre assegni, domiciliare utenze varie e effettuare bonifici nei limiti del saldo disponibile.

18. Come viene gestito il Conto Corrente

18.1 *Rapporti di dare e avere*

I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore sono regolati con identica periodicità, portando in Conto con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni, le spese e applicando le ritenute fiscali previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche.

Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Corrente produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche.

Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto in relazione al Fido, ognuna delle parti può sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

18.2 *Conti non movimentati*

Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e inviare le comunicazioni periodiche. Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento) la Banca può cessare di inviare le comunicazioni periodiche.

Non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

19. Come si effettuano i prelevamenti dal Conto Corrente

Prelevamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca e tramite l'utilizzo delle carte di pagamento agli sportelli automatici. Non sono ammessi prelevamenti di contante per corrispondenza né tramite cambio a vista degli assegni presso le filiali.

Prelevamenti per importo superiore a quello consentito dagli sportelli automatici potranno essere richiesti alle filiali della Banca con un preavviso di due Giornate Operative. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni già contabilizzate.

20. Come si effettuano i versamenti sul Conto Corrente

Il Cliente può effettuare versamenti sul Conto Corrente in diversi modi: contanti, bonifico, assegno bancario o circolare, vaglia o altri titoli similari.

Versamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca. Non sono ammessi versamenti di contante per corrispondenza.

Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore sono accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare questi termini solo per cause di forza maggiore, informandone subito il Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente per l'incasso a Banca Sistema S.p.A. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.

L'invio degli assegni per corrispondenza è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Il Cliente invia gli assegni alla Banca allegando la distinta di presentazione, datata e firmata, dalla quale risulta il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del conto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati.

Il versamento dei titoli è effettuato entro la prima Giornata Operativa successiva.

La Banca dà notizia dell'accredito sul conto corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche. La data valuta applicata all'accredito determina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi. Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui sopra e anche se sull'importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini di cui sopra, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l'addebito in conto. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.

21. Come si utilizzano gli assegni

Uso degli assegni

Le disposizioni con assegni sul Conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di carnet di assegni forniti dalla Banca. Gli assegni possono essere richiesti tramite tutti i canali della Banca.

La Banca rilascia i moduli per assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità.

La Banca rilascia a propria discrezione i carnet di assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti minimi indicati nelle Condizioni Economiche.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti. La Banca non accetta assegni che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi. La comunicazione deve essere confermata, entro 48 ore, dalla denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità sul Conto Corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo e ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto Corrente.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di Fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Gli assegni pagati dalla Banca sono addebitati sul conto del Cliente con la valuta indicata nelle Condizioni Economiche.

Assegni sull'estero

In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Recesso e Pagamento degli assegni

Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

In caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto Corrente.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall'apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.

Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca o il Cliente deve dichiarare di aver proceduto alla loro distruzione.

22. Sconfinamenti in assenza di Fido/extra-Fido

Qualora il Cliente utilizzi Fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all'importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei Fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.

In caso di sconfinamenti concessi al Cliente che riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b) del TUB, per importi pari o superiori a Euro 300 (trecento) in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extra-Fido, per importi pari o superiori al 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggano per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente-Consumatore in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo - i seguenti dati: (i) lo sconfinamento; (ii) l'importo interessato; (iii) il tasso di interesse applicato; (iv) le penali le spese e gli interessi di mora eventualmente applicabili.

In quest'ultimo caso la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa sul sito internet.

La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile sul sito internet.

B. SERVIZI DI PAGAMENTO

23. Cosa sono i servizi di pagamento

I Servizi di Pagamento consentono al Cliente di effettuare versamenti, prelievi, trasferimenti, incassi di somme di denaro e di effettuare pagamenti a valere sui Conti in conformità alla normativa sui servizi di pagamento (D. Lgs. n. 11/2010).

24. Quali sono i servizi di pagamento offerti dalla Banca

24.1 Versamento di contanti

Il servizio consente di versare contanti sul Conto Corrente o su altri conti aperti presso la Banca, solo presso le filiali la Banca.

24.2 Versamento con bonifico SEPA ordinario o istantaneo o giroconto

Il servizio consente di trasferire somme sul Conto Corrente da un altro conto.

24.3 Prelievi con bonifico SEPA ordinario o istantaneo o giroconto

Il servizio consente di trasferire una somma determinata a favore di un Beneficiario. Si tratta di:

- giroconto, se disposto tra conti Banca Sistema intestati allo stesso Cliente;
- bonifico interno, se disposto tra conti Banca Sistema intestati a Clienti diversi;
- bonifico ordinario, se il Beneficiario ha un conto presso una banca dell'Area Euro o negli altri casi ammessi per i conti in valuta diversa dall'Euro;
- bonifico istantaneo, particolare tipologia di bonifico che consente al Cliente di disporre e ricevere fondi in tempo reale, con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario, tra banche all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, ossia l'Area unica di pagamenti in euro), che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst") definito dal Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council, EPC) nel SEPA Instant Credit Transfer Rulebook nella versione di volta in volta vigente; il Bonifico Istantaneo può essere disposto 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario e non è revocabile;
- bonifico urgente, se deve essere accreditato al Beneficiario nella stessa Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'ordine di pagamento, tramite il servizio di regolamento europeo in tempo reale dei pagamenti denominato T2 TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);
- bonifico periodico, quando l'ordine di bonifico deve essere eseguito in modo continuativo, con l'importo e la frequenza indicati dal Cliente.

24.4 Prelievi di contanti

Il servizio consente di prelevare contanti dal Conto Corrente, solo presso le filiali della Banca, nel limite di volta in volta previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente.

24.5 *Pagamento Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.)*

Il servizio consente il pagamento di un ordine d'incasso emesso da un'azienda creditrice.

24.6 *Addebiti Diretti (SEPA Direct Debit - SDD, ex RID)*

Il servizio consente l'addebito diretto del Conto Corrente del Cliente su disposizione del suo Beneficiario (esempio: creditore del Cliente) a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto Corrente del Cliente.

24.7 *Pagamento Mediante Avviso (M.AV.)*

Il servizio consente il pagamento di somme frazionate a favore generalmente di Enti Pubblici, condomini e società finanziarie di credito al consumo.

24.8 *Pagamento Ruoli Mediante Avviso (R.AV.)*

Il servizio consente il pagamento delle imposte iscritte a ruolo: nettezza urbana, iscrizione agli albi professionali e altre.

24.9 *Ricariche telefoniche*

Il servizio consente di effettuare ricariche per l'importo prescelto.

24.10 *Pagamento canone TV*

Il servizio consente il pagamento annuale del canone TV.

24.11 *F24*

Il servizio consente il pagamento di tasse o tributi su compilazione del modello F24.

24.12 *E-billing/CBILL*

Il servizio consente al Cliente, esclusivamente tramite collegamento telematico al proprio conto, di effettuare il pagamento o di verificare lo stato del pagamento di bollette emesse da Amministrazioni Pubbliche o Aziende aderenti al sistema CBILL quali ad esempio Enel Energia S.p.A. e Enel Servizio Elettrico S.p.A..

24.13 *Bollettini Freccia*

Il servizio consente l'incasso di un credito tramite trasferimento elettronico di Fondi.

24.14 *Rilascio di una Carta di Debito*

Il servizio consente al Cliente, attraverso l'utilizzo di una carta fisica, di prelevare contante presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati, secondo le modalità descritte nel Contratto con il Gestore.

25. Come si utilizzano gli strumenti di pagamento

25.1 *Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento*

25.1.1 Fermo restando quanto previsto in relazione agli specifici Servizi, non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l'utilizzo in conformità delle previsioni e dei termini del Contratto e dei singoli Servizi. Il Cliente deve mantenere gli Strumenti di Pagamento, inclusi i codici, e custodirli con la massima cura senza consentirne l'accesso a nessuno.

25.1.2 Dal momento in cui riceve lo Strumento di Pagamento il Cliente è tenuto a:

- adottare le misure idonee per la loro sicurezza;
- utilizzarli come previsto dal Contratto;
- comunicare senza indugio alla Banca non appena ne abbia conoscenza la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento.

25.1.3 La comunicazione deve essere effettuata telefonando al Servizio Clienti della Banca e comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco degli Strumenti di Pagamento. In alternativa può richiedere il blocco presso le filiali della Banca.

25.1.4 Ricevuta tale comunicazione la Banca provvede a bloccare l'utilizzo dello Strumento di Pagamento. Nei successivi due giorni lavorativi il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente o con lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e indicando il numero di blocco.

25.1.5 Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui sopra, per un periodo di 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima alla Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento dalla stessa emessi.

25.2 *Limiti, sostituzioni e blocco dell'utilizzo degli Strumenti di Pagamento*

25.2.1 Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, la Banca può concordare con il Cliente limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri, come indicati nelle Condizioni Economiche.

A decorrere dal 9 ottobre 2025, in attuazione dell'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/886, il Cliente ha facoltà di richiedere la modifica dei limiti applicabili ai bonifici istantanei o ad altri Strumenti di Pagamento, nei limiti consentiti dalla normativa e secondo le modalità rese disponibili dalla Banca. La Banca si riserva inoltre il diritto di bloccare, sospendere o sostituire gli Strumenti di Pagamento in caso di utilizzo anomalo, sospetto, fraudolento o non conforme alle disposizioni contrattuali, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente.

25.2.2 Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio.

25.2.3 La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

- la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.

25.2.4 Nei casi di cui sopra, la Banca informa il Cliente, mediante comunicazione su supporto cartaceo ovvero trasmessa per posta elettronica, del blocco dello Strumento di Pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.

25.2.5 Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

25.2.6 Il Cliente può inoltre recarsi presso le Filiali della Banca per personalizzare le modalità con cui la Banca gestisce gli addebiti relativi al servizio di Addebito Diretto Sepa (SDD) sul conto corrente, e richiedere una o più limitazioni inerenti al servizio SDD, tra cui:

- bloccare totalmente il servizio di Addebito Diretto SEPA - SDD;
- inserire un importo massimo di addebito per singola transazione;
- limitare l'esecuzione ai soli pagamenti relativi a beneficiari/Paesi SEPA esplicitamente indicati dal Cliente;
- revocare un singolo mandato di addebito SEPA e, più in generale, bloccare l'esecuzione dei soli pagamenti relativi a determinati beneficiari/Paesi esplicitamente indicati dal Cliente; ciò comporterà che anche nuove attivazioni di mandati SDD richieste da Aziende Creditrici aventi caratteristiche corrispondenti ai blocchi richiesti, non daranno seguito ad addebiti già dal primo addebito successivo alla data in cui è stato richiesto il relativo blocco.

25.3 *Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di Pagamento*

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione su di lui incombenti.

Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di Pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi della disposizione "COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento", il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore complessivamente a Euro 150 (centocinquanta/00) la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.

Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto ad uno o più obblighi a suo carico in forza della disposizione "COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento" o con dolo o colpa grave, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di Euro 150 di cui al precedente comma.

26. Come si effettuano le operazioni di pagamento

26.1 Informazioni per il Cliente preliminari rispetto a una singola Operazione di Pagamento

Prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci. Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:

- accesso al Sito Internet della Banca;
- recandosi presso una delle filiali.

26.2 Autorizzazione ed esecuzione

Il Cliente conferisce l'Ordine di Pagamento nelle forme pattuite e secondo le procedure previste nel Contratto; diversamente, la Banca considera l'Operazione di Pagamento come non autorizzata. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Per la corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento:

- deve esserci piena disponibilità dei Fondi sul Conto Corrente del Cliente da addebitare;
- devono essere indicati i dati necessari per identificare il Conto Corrente da addebitare;
- deve essere specificato l'Identificativo Unico che individua il Beneficiario del pagamento come qui indicato per singolo Servizio di Pagamento:

Servizio	Identificativo Unico
Bonifici SEPA ordinario o istantaneo	IBAN
Bonifici extra SEPA in euro	IBAN + BIC
Ri.Ba.	Numero effetto causale
M.AV.	Numero incasso
R.AV.	Codice identificativo della cartella
Ricariche telefoniche	Numero di telefono e operatore
Pagamento canone TV	Numero abbonamento e numero di controllo
Bollettini Freccia	Codice identificativo Bollettino Freccia
Carta di debito	P.I.N.

L'autorizzazione all'addebito è prestata dal Cliente alla Banca, al Beneficiario o alla banca dello stesso. L'Ordine di Pagamento dell'Addebito Diretto si intende ricevuto dalla Banca alla data di scadenza concordata dal Cliente con il Beneficiario.

26.3 Determinazione del momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento

Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'Ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore.

Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nelle Condizioni Economiche si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva.

Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di Pagamento è considerato ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Ove specificamente concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di Pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa, l'Ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

26.4 Rifiuto all'esecuzione di un Ordine di Pagamento

Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente (anche tramite un Beneficiario), salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'Ordine. In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'Operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'Ordine di Pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione. Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.

Ove il rifiuto all'esecuzione di un Ordine di Pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la relativa comunicazione.

Un Ordine di Pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

26.5 Revoca di un Ordine di Pagamento

Il Cliente può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento con le stesse modalità attraverso cui è stato conferito, finché l'Ordine di Pagamento non sia stato ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo.

Dal momento in cui viene revocato il consenso, le Operazioni di Pagamento eseguite successivamente non possono essere considerate autorizzate.

Se il Cliente dispone che l'Operazione di Pagamento sia eseguita in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i Fondi a disposizione, la revoca dell'Ordine di Pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.

Il Cliente può revocare l'Addebito Diretto non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno di scadenza concordato. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca all'intermediario del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

Se l'Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite (ossia disposta dal Cliente tramite Carta), il Cliente non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'Operazione di Pagamento, l'Ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, ove coinvolto, del Beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

Fermo restando che la revoca dell'Ordine di Pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di Pagamento nei sistemi di pagamento.

L'irrevocabilità di un Ordine di Pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell'importo dell'Operazione di Pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore e il Beneficiario. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai bonifici istantanei.

26.6 Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

Se il Cliente (o il/i suo/i legale/i rappresentante/i) viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non conforme all'Ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, tramite il/i suo/i legale/i rappresentante/i, richiedendo la rettifica dell'Operazione con gli strumenti e con le modalità indicate nel "modulo per il disconoscimento delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto" disponibile sul sito della Banca, sezione trasparenza e/o in filiale.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 13 mesi dalla data di addebito o di accredito dell'Operazione.

In ogni caso tale termine non opera se il Cliente non ha ricevuto l'informativa prevista in questa Sezione al paragrafo "Informativa periodica".

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione tramite la comunicazione scritta da parte del Cliente, ripristinando la situazione del Conto Corrente come se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo o a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento, salvo buon fine. Se la richiesta viene ricevuta in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo dopo l'orario di chiusura della filiale, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. Dopo l'accredito dell'importo con la condizione "salvo buon fine", la Banca può richiedere al Cliente, entro 7 giorni e tramite l'indirizzo o all'indirizzo e-mail fornito dal Cliente nel presente modulo, di produrre documentazione aggiuntiva necessaria alla corretta valutazione della pratica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la denuncia). Il Cliente dovrà produrre ed inviare la documentazione richiesta entro 15 giorni successivi alla domanda di integrazione della Banca, in assenza della quale, la stessa si riserva il diritto di annullare la richiesta, inviando apposita comunicazione scritta al Cliente.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone pronta comunicazione al Cliente.

La Banca può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato, nel termine di 90 giorni dalla ricezione del "Modulo per il disconoscimento delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto" disponibile nella sezione "Trasparenza" e/o presso la Filiale, procedendo al riaddebito del conto di pagamento. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto alla restituzione dell'importo non dovuto. Il rigetto di un disconoscimento o il mancato riscontro entro 15 giorni lavorativi è presupposto sufficiente, da parte del Cliente, ai fini della proposizione di un ricorso innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Il Cliente potrà presentare ricorso all'ABF compilando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.arbitroBancarioFinanziario.it o presso la Banca.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese e interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta operazione di pagamento. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'Ordine di Pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento o se la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in conformità con l'Identificativo Unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative. Se non è possibile il recupero dei Fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

Se il Cliente nega di aver autorizzato un'Operazione di Pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, spetta alla Banca provare che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

26.7 *Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite*

In caso di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente può chiedere al Servizio Clienti o in filiale il rimborso dell'operazione entro otto settimane dalla data dell'addebito se:

- al momento del rilascio dell'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione, e
- l'importo addebitato supera l'importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto.

Il Cliente deve dimostrare alla Banca l'esistenza di queste condizioni.

La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente la disponibilità dei Fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

Il Cliente non può chiedere il rimborso degli Ordini disposti dal Beneficiario se:

- ha autorizzato l'addebito direttamente alla Banca;
- le informazioni relative all'Operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima della esecuzione.

26.8 *Informativa periodica sulle Operazioni di Pagamento eseguite*

La Banca fornisce un'informativa mensile dettagliata su tutte le Operazioni di Pagamento eseguite nel mese di riferimento. L'informativa è fornita mediante tecniche di comunicazione a distanza. Qualora ciò non sia possibile è resa disponibile nelle filiali.

Dal momento in cui l'informativa è fornita o resa disponibile, il Cliente può presentare eventuali contestazioni in merito agli incarichi eseguiti dalla Banca.

26.9 *Ordini di bonifico istantaneo*

Il Cliente può impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo tramite internet banking e gli altri canali che di volta in volta saranno resi disponibili dalla Banca e comunicati al Cliente. L'ordine di pagamento è eseguito in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A decorrere dal 9 ottobre 2025, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/886, la Banca applica il servizio di verifica del beneficiario, che consente di controllare la corrispondenza tra l'identificativo unico (IBAN) fornito e il nominativo del beneficiario, secondo quanto previsto dalle regole tecniche e operative stabilite dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payment Council – EPC). La Banca mette a disposizione del Cliente l'esito della verifica prima della sua autorizzazione definitiva a procedere con il pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del citato Regolamento, il Cliente potrà richiedere la modifica dei limiti applicabili ai bonifici istantanei, nei termini e secondo le modalità messe a disposizione dalla Banca, compatibilmente con i profili di rischio, gli strumenti contrattualmente previsti e la normativa vigente.

Il Cliente non potrà impartire ordini di Bonifici Istantanei nei casi previsti dalle Condizioni Generali e qualora:

- l'ordine sia di importo superiore al limite massimo consentito;
 - il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non abbia aderito allo schema di bonifico (SEPA Instant Credit Transfer, "SCT Inst");
- Una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo ed espletate tutte le verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, controlli antifrode e antiriciclaggio), la Banca è tenuta a provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale. La data di esecuzione e data valuta da riconoscere al beneficiario devono coincidere con lo stesso giorno della disposizione dell'ordine di bonifico SCT istantaneo.

La disposizione è irrevocabile. In caso di errore, dopo l'esecuzione sarà possibile inoltrare una richiesta di richiamo delle somme disposte con ordine di bonifico istantaneo tramite richiesta scritta al Servizio Clienti della Banca. La Banca non garantisce tuttavia l'esito positivo di un'eventuale richiesta poiché dipendente dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.

26.10 *Data Valuta e disponibilità dei Fondi*

La Data Valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di Pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo.

La Data Valuta dell'addebito sul Conto di Pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è addebitato sul medesimo Conto di Pagamento.

Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

C. LA CARTA DI DEBITO ("CARTA")

La Banca, tramite contratto stipulato direttamente con il Gestore, mette a disposizione del Cliente la Carta.

Il servizio comporta il rilascio di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente, attraverso la quale il Cliente può prelevare contante presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati, secondo le modalità descritte nel Contratto con il Gestore.

Per tutto ciò che attiene alle funzionalità, alle caratteristiche, ai termini e alle condizioni di utilizzo della Carta, si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel Contratto con il Gestore.

27. **In quali casi la Banca non è responsabile**

La Banca è estranea ai rapporti tra il Cliente medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.

In ogni caso, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Cliente di onorare i relativi ordini di pagamento. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Addebito Diretto si intende un Servizio di Pagamento per l'addebito del Conto di Pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze rientra nella definizione di Addebito diretto.

Banca significa Banca Sistema S.p.A.

Beneficiario si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento.

Bonifico SEPA con il quale la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.

Bonifico SEPA istantaneo, eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. Il servizio in uscita è attivabile a far data dal 4 agosto 2025.

Bonifico extra SEPA con il quale la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA.

Carta indica la carta di debito e il relativo Servizio disciplinato nel Contratto con il Gestore.

Conto di Pagamento si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento da uno o più Utilizzatori di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Cliente indica il fruitore dei Servizi resi dalla Banca in base al Contratto.

Codice o **Codici** indica il Codice Identificativo (*User-ID*), il Codice P.I.N. e la Password Dispositiva e ogni altro codice messo a disposizione del Cliente per utilizzare i Servizi di Pagamento.

Codice Identificativo (*User-ID*) indica il codice numerico assegnato dalla Banca al Cliente all'atto dell'attivazione dei Servizi di home banking.

Codice P.I.N. o **P.I.N.** (*Personal Identification Number*) indica il codice personale segreto attribuito al Cliente o per accedere in piena sicurezza all'area on line dedicata ai Servizi di Pagamento o per l'utilizzo della Carta.

Condizioni Economiche indica le condizioni economiche applicabili ai Servizi indicati nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.

Conto Corrente indica il Servizio di conto corrente disciplinato nella relativa sezione del Contratto.

Contratto indica il contratto relativo ai Servizi composto dalla Proposta d'Apertura, le Disposizioni Contrattuali e le Condizioni Economiche.

Contratto con il Gestore indica l'accordo tra il Cliente, la Banca e il Gestore per l'emissione della Carta.

Data Valuta si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

Disposizioni Contrattuali indica congiuntamente le Disposizioni Generali e le Disposizioni Speciali.

Disposizioni Generali indica le disposizioni contenute nella Sezione I del presente documento.

Disposizioni Speciali indica le disposizioni contenute nella Sezione II del presente documento.

Documento di Sintesi indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Servizi che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo in caso di Servizi non personalizzabili.

Fido indica l'apertura di credito in conto corrente regolata dal Contratto.

Foglio Informativo indica il foglio informativo relativo ai Servizi pubblicato sul sito *internet*.

Fondi si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Gestore indica il soggetto gestore della Carta a cui la Banca ha affidato lo svolgimento di alcune attività connesse all'operatività della stessa.

Giornata Operativa si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di Pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa; per la Banca si considerano giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato.

IBAN (*International Bank Account Number*) e indica il numero internazionale di conto bancario composto da una serie di caratteri alfanumerici che identificano in modo univoco un conto aperto presso un qualsiasi Istituto di credito.

Identificativo Unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di Servizi di Pagamento indica all'Utilizzatore di Servizi di Pagamento e che l'Utilizzatore deve fornire al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore e/o il suo Conto di Pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Ove non vi sia un Conto di Pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del Servizio di Pagamento.

Normativa Antiriciclaggio indica le disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Operazione di Pagamento si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario.

Ordine di Pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Pagatore si intende il Cliente o altro soggetto terzo, Cliente di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di Pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento.

Parti si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente.

Password Dispositiva si intende un elemento riservato in possesso esclusivo del Cliente per impartire disposizioni tramite collegamento telematico. Tale codice è creato dal Cliente dopo la stipulazione del Contratto.

Prestatore di Servizi di Pagamento si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano Servizi di Pagamento, banche Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

Proposta d'Apertura indica la proposta di apertura compilata dal Cliente secondo il modello predisposto dalla Banca per richiedere l'instaurazione del rapporto regolato dal Contratto.

Servizio Clienti indica il servizio di assistenza telefonica messo a disposizione dalla Banca.

Servizi indica i Servizi descritti nelle Disposizioni Contrattuali e nel Foglio Informativo e disciplinati dal Contratto.

Servizi di Pagamento si intendono i Servizi di Pagamento disciplinati nella relativa sezione del Contratto.

Sito internet indica il sito web www.bancasistema.it.

Strumento di Pagamento si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di Pagamento; la Carta di cui al presente Contratto, di cui il Cliente si avvale per impartire Ordini di Pagamento, rientra nella nozione di Strumento di Pagamento.

Utilizzatore di Servizi di Pagamento o **Utilizzatore** si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.